

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO

DI PERSONALE DIPENDENTE

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557,

DELLA LEGGE N. 311/2004 TRA

L'UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA"

ED IL

COMUNE DI SUSÀ

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo di personale dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e smi.

TRA

L'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" con sede in Piazza Vittorio Amedeo n. 1-10054 CESANA TORINESE (TO);

E

Il Comune di Susa sede in Via Palazzo di Città n. 39 – 10059 SUSA (TO)

PREMESSO ED EVIDENZIATO CHE

La Sig.a Irma MALLEN, Responsabile dell'Area Risorse Umane e Servizi alla Persona è autorizzata a sottoscrivere la presente convenzione in nome e per conto dell'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea";

La Dott.ssa Emanuela PESANDO Responsabile ad interim dell'Area Finanziaria, Tributi e Personale è autorizzata a sottoscrivere la presente convenzione in nome e per conto del Comune di Susa;

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 02/2005 del 21.10.2005, dopo il parere del Consiglio di Stato Sez. 1 n. 2141/2005 del 25.05.2005, ha chiarito le modalità di utilizzo del personale dipendente dei Comuni presso altri Comuni con meno di 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Il presente incarico a scavalco (c.d. quasi comando) avviene ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311;

Dato atto inoltre che il Decreto 22.06.2023, n. 75, convertito con la Legge 10.08.2023, n. 112, ha modificato l'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, elevando da 5.000 a 25.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza

RICHIAMATE

- ☐ La lettera del Comune di Susa del 31.10.2023 pervenuta a questo Ente in data, 02.11.2023, prot. n. 0003718 con la quale è stata formulata la richiesta di disponibilità del dipendente Dott. Stefano Gilardi per lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per il periodo di tre mesi e per un massimo di sei ore settimanali.
- ☐ La deliberazione della Giunta dell'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" n. ____ del _____ con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Susa per la gestione delle risorse umane ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e smi per un periodo di tre mesi;
- ☐ La deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Susa n. ____ del _____ con la quale è stata approvata la convenzione con l'Unione

Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” per la gestione delle risorse umane ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e smi per un periodo di tre mesi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 – L’Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Dott. Stefano Gilardi, Funzionario Amministrativo Contabile, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato all’Area Servizi Finanziari a svolgere la propria attività presso il Comune di Susa, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e smi, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il periodo di tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione oltre alle 36 ore di orario settimanale d’obbligo svolto presso l’Ente di appartenenza (per un massimo di sei ore settimanali);

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo all’Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.).

ART. 3 – La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4: Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Susa ed in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l’Ente di appartenenza;

L’articolazione dell’orario di lavoro presso il Comune di Susa verrà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore.

Ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l’attività lavorativa del dipendente, oltre l’orario settimanale d’obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata dell’orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente in favore del Comune di Susa dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche;
- le ferie dovranno essere fruiti negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Susa di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dall’Ente di appartenenza.

ART. 5 - Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D, posizione economica D1), dell’Ente di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l’attività lavorativa resa a favore del Comune di Susa, saranno corrisposti direttamente al dipendente dall’Ente utilizzatore.

ART. 6 - Le Parti dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Susa

Dott.ssa Emanuela Pesando

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

per l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea"

Sig.a Irma Mallen

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per espressa accettazione:

il dipendente autorizzato

(Dott. Stefano Gilardi)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.